PER USO UFFICIO FOR OFFICE USE

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno I. Mogadiscio, 29 Dicembre 1969 Suppl. n. 5 al n. 3

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO

—o—

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 1 Novembre 1969, n. 15 — *Istituzione di due Commissioni per la definizione dei contesti fiscali.* Pag. 142

DECREE OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL No. 32 of 25 December 1969 — *Amendment to the Immigration Law.* » 145

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 25 Dicembre 1969, n. 32 — *Modificazione della Legge sull'Immigrazione.* » 147

DECREE OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL No. 33 of 25 December 1969 — *Amendment of the Law on Foreign Investments.* » 149

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 25 Dicembre 1969, n. 33 — *Modificazione della Legge sugli Investimenti Esteri.* » 150

Stamperia dello Stato — Mogaliscio

DECREE OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL No. 34 of 28 December 1969 — *Vote on account for the Financial Year 1970.* Pag. 151

DECREE OF THE SECRETARY OF THE RURAL DEVELOPMENT AND LIVESTOCK No. 35 of 12 November 1969 — *New tariff of fees and charges under the Veterinary Code.* » 152

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREME 2 November 1969, n. 36 — *Visto di uscita sui passaporti di contribuenti non in regola con l'Ufficio Imposte.* » 154

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND AMMINISTRATIVE ACTS

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO
1 Novembre 1969, n. 15.
Istituzione di due Commissioni per la definizione dei contesti fiscali.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione che devolve al Consiglio Rivoluzionario Supremo, il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo;

RITENUTO necessario una procedura di urgenza per definire i contesti fiscali pendenti presso gli organi Giudiziari e quelli successivamente proposto, allo scopo di potenziare l'applicazione delle Leggi e la riscossione delle imposte, istituendo due Commissioni Fiscali di Emergenza;

VISTO il rapporto della Commissione Fiscale istituita con provvedimento del Consiglio Rivoluzionario Supremo in data 23 Ottobre 1969;

SENTITO il Consiglio Rivoluzionario Supremo;

DECRETA:

Art. 1

Istituzione

Sono istituiti due Commissioni Fiscali di Emergenza, per la definizione con procedura di urgenza dei contesti fiscali giacenti presso gli Organi Giudiziari della Repubblica Democratica Somala e di quelli successivamente proposti, con sede presso il Tribunale Regionale di Mogadiscio e di Hargeisa e con competenza territoriale rispettivamente per le Regioni Sud e Nord del Territorio.

Art. 2

Composizione

Le Commissioni sono così composte:

Un Giudice di Tribunale o Superiore	Presidente
Un Ufficiale dell'Esercito Nazionale	Membro
Un Ufficiale della Polizia Tributaria	Membro
Un Funzionario designato dal Ministero delle Finanze	Membro
Un Funzionario designato dal Magistrato ai Conti	Membro
Un contribuente designato dalla Camera di Commercio	Membro
Un esperto fiscale con funzioni di «consigliere tecnico»	Membro

senza diritto a voto, nella sola Commissione di Mogadiscio, con facoltà di esprimere parere su quesiti posti dalla Commissione di Hargeisa.

I nominativi saranno designati dalle competenti Amministrazioni e comunicati immediatamente ai rispettivi Presidenti di Commissione.

Art. 3

Poteri

Le Commissioni Fiscali di Emergenza esercitano i poteri previsti dall'art. 60 all'art. 73 del Testo Unico delle Imposte Dirette del Decreto Legislativo 6-11-1966 n. 5, di competenza delle Sanzioni Tributarie di primo grado, di secondo grado e della Corte Suprema

Le decisioni della Commissione di Emergenza sono definitive ed inappellabili.

Art. 4

Funzionamento

I contesti fiscali saranno trasmessi dagli organi giudiziari, ai Presidenti delle Commissioni competenti, con la massima urgenza, assieme agli atti relativi.

I nuovi contesti, ricorsi, ecc. saranno indirizzati direttamente all'Ufficio Fiscale interessati che dovrà istruirli e trasmetterli, entro 30 giorni, ai competenti Presidenti delle Commissioni.

Il Presidente riunisce la Commissione e la presiede, nomina un Segretario fra i membri, provvede a tutti gli atti necessari per il buon funzionamento della Commissione, designa, in caso di assenza, un suo sostituto scelto fra i membri.

Per il funzionamento le Commissioni si avvalgano degli Uffiici e del personale dei Tribunali Regionali o di Appello più idonei.

Art. 5

Decisioni

Le decisioni dei Consigli Fiscali di Emergenza sono prese a maggioranza assoluta, sono valide le decisioni prese con la partecipazione di almeno la metà dei membri.

Le «decisioni» sono notificate al contribuente e trasmesse in copia, all'Ufficio Fiscale interessato.

Qualora il contribuente non abbia provveduto, entro giorni 15 dalla notifica della decisione, ad assolvere l'imposta nell'ammontare stabilito dalla decisione stessa, dovrà essere provveduto alla esecuzione forzata a termine di Legge.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno sucessivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 1 Novembre 1969.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

DECREE OF SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL
No. 32 of 25 December 1969.
Amendment of the Immigration Law.

THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the First Charter of the Revolutionary Council of 21st October 1969;

HAVING SEEN the Immigration Law, Law No. 9 of 27th June, 1966;

CONSIDERING it necessary to amend the above Law;

DECREES:

Art. 1

Substitute the following for article 24 of the Immigration Law, Law No. 9 of 27th June, 1966 (hereinafter called the Law):

Art. 24

Work Permit

1. No alien shall be employed in a paid or in an honorary capacity in the Republic:

(a) in any post for which a suitable Somali citizen is qualified and available to fill the post;

(b) without obtaining a Work Permit from the Ministry of Justice, Religion and Labour.

2. The Ministry of Justice, Religion and Labour in deciding whether or not a Work Permit shall be granted shall observe the provisions of para (1) (a) above, provided that the Ministry shall consult the Director General of Establishment and Personnel Divisions in cases of employment of aliens in Government, Local Administrations or autonomous public bodies.

3. The Ministry of Justice, Religion and Labour may revoke any Work Permit already granted in cases where a suitable Somali citizen is qualified and available to fill the post covered by the Work Permit.

4. The Ministry of Justice, Religion and Labour may by general and special order call upon any private enterprise to furnish lists alliens employed by them and specifying their dusties. Such enterprises shall comply with such order within such time as may be specified in the order.

Art. 2

Add the following as para (2) to Articles 25, 27 and 28 of the Law respectively:

«A duplicate of the written notification shall be sent to the Ministry of Justice, Religion and Labour».

Art. 3

Substitute the following for Article 29 of the Law:

Art. 29

Exemptions

The provision of this Chapter shall not apply to alien experts employed by the United Nations, the Specialised Agencies and other international organizations or alien experts employed under multilateral or bilateral aid agreements.

Art. 4

Add the following ad Article 29 bis of the Law:

Art. 29 bis

Equal salary for aliens and Somali citizens locally recruited

Equal salary shall be paid to alienes and Somali citizens locally recruited.

Art. 5

Any law or provision of law contrary to or inconsistent with this Decree is hereby repealed.

Art. 6

This Decree shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin.

Mogadiscio, 25 December 1969.

THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council
Major General Mohamed Siad Barre

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO
25 Dicembre 1969, n. 32.
Modificazione della Legge sull'Immigrazione.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;
VISTA la Legge sull'Immigrazione Legge n. 9 del 27 Giugno 1966;
RITENUTA la necessità di modificare la sopradetta legge;

DECRETA:

Art. 1

Sostituire quando segue per l'articolo 24 della Legge sull'Immigrazione, Legge n. 9 del 27 Giugno 1966 (più aventi chiamata la Legge);

Art. 24

1. Nessuno straniero sarà impiegato sulla Repubblica dietro pagamento o a titolo onorifico:

a) in qualsiasi posto per cui un cittadino Somalo è qualificato e disponibile per occupare tale posto;

b) senza ottenere un Permesso di lavoro dal Ministero della Giustizia della Religione e del Lavoro.

2. Il Ministero della Giustizia, della Religione e del Lavoro, nel decidere se il Permesso del lavoro possa essere concesso o meno, osserverà le disposizioni del sopradetto paragrafo (1) (a), purchè il Ministero consulti il Direttore Generale delle Divisioni, dell'Inquadramento e del Personale per i casi d'impiego degli stranieri nel Governo, nelle amministrazioni locali o negli Enti autonomi pubblici.

3. Il Ministero della Giustizia, della Religione e del Lavoro può revocare qualsiasi permesso di lavoro già concesso nei casi in cui un idoneo cittadino Somalo sia qualificato e disponibile per occupare il posto coperto dal Permesso di lavoro.

4. Il Ministero della Giustizia, della Religione e del Lavoro può, mediante ordine generale e speciale, chiedere a qualsiasi impresa privata di fornire le liste degli stranieri impiegati da esse, con la specifica delle loro mansioni. Tali imprese dovranno conformarsi a questo ordine entro il termine specificato in detto ordine.

Art. 2

Aggiungere il seguente paragrafo (2) agli articoli 25, 27 e 28 della legge rispettivamente:

«Un duplicato della notifica scritta sarà inviata al Ministero della Giustizia, della Religione e del Lavoro».

Art. 3

Sostituire il seguente articolo a quello 29 della Legge:

« Art. 29

Esenzioni

Il disposto di questo Capitolo non si applica agli esperti stranieri impiegati dalle Nazioni Unite, dalle Agenzie Specializzate e da altre organizzazioni internazionali oppure agli esperti stranieri impiegati mediante accordi di aiuto multilaterali o bilaterali».

Art. 4

Aggiungere quando segue come articolo 29 bis della Legge:

«Art. 29 bis

Uguale stipendio per stranieri e cittadini Somali reclutati localmente».

Uguale stipendio è corrisposto a stranieri e cittadini Somali reclutati localmente.

Art. 5

Qualsiasi legge o provvedimento di Legge contrari o incompatibili con questo Decreto è revocato.

Art. 6

Questo Decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 25 Dicembre 1969.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

DECREE OF SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL
No. 33 of 25 December, 1969.
Amendment to the Law on Foreign Investments.

THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the First Charter of the Revolution of 21st October 1969;

HAVING SEEN the Law on Foreign Investments, Law No. 10 of 18th February, 1960;

HAVING SEEN Decree Law No. 3 of 3rd March, 1968, amending the Law on Foreign Investments, which was converted with amedments into Law by Law n. 17 of 15th June, 1968;

CONSIDERING the need to further amend the Law on Foreign Investments;

ON THE PROPOSAL of the Secretary of State for Planning and Coordination and in consultation with the Secretary of State for Justice, Religious Affairs and Labour;

DECREES:

Art. 1

Para (5) of Article 17 of the Law on Foreign Investments, as amended by Article 11 of Decree Law No. 3 of 3rd March, 1968, is hereby amended as follows:

(a) Delete the first sentence thereof and substitute therefor the following;

«Enterprises registered under Decree Law No. 3 of 3rd March, 1968 shall not employ foreigners where suitably qualified Somalis are available»;

(b) Delete the word «normally» appearing at the beginning of the second sentence of the said paragraph (5).

Art. 2

1. This Decree shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin.

2. This Decree shall be published in the Official Bulletin and shall be included in the Official compilation of Laws.

3. All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the Somali Democratic Republic.

Mogadiscio, 25 December, 1969.

THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council
Majir General Mohamed Siad Barre

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO
25 Dicembre 1969, n. 33.
Modificazione della Legge sugli Investimenti Esteri.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTO la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;
VISTO la Legge sugli investimenti stranieri, n. 10 del 18 Febbraio 1960;
VISTO il Decreto-Legge n. 3 del 3 Marzo 1968 con cui viene emendata la Legge sugli investimenti esteri che è stata convertita cogli emendamenti nella Legge n. 17 del 15 Giugno 1968;
CONSIDERANDO la necessità di modificare ancora la Legge sugli Investimenti esteri;
SU PROPOSTA del Segretario di Stato della Pianificazione e Coordinamento ed in consultazione con il Segretario di Stato della Giustizia, degli Affari Religiosi e del Lavoro;

DECRETA:

Art. 1

Il paragrafo (5) dell'articolo 17 della Legge sugli Investimenti Esteri, emendato dall'articolo 11 del Decreto Legge n. 3 del 3 Marzo 1968, viene modificato come segue:

a) Cancellare la prima frase e sostituirla nel seguente modo: «Le imprese registrate in base al Decreto Legge n. 3 del 3 Marzo 1968, non devono impiegare stranieri quando sono disponibili dei Somali convenientemente qualificati».

b) Cancellare la parola «di norma» apparsa all'inizio della seconda frase di detto paragrafo (5).

Art. 2

1. Questo Decreto entra in vigore il giorno seguente alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

2. Questo Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e incluso nella compilazione Ufficiale delle Leggi.

3. Tutti sono tenuti ad osservarlo e farlo osservare quale legge della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 25 Dicembre 1969.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

DECREE OF SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL
No. 34 of 28 December, 1969.
Vote on account for the financial year 1970.

THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the First Charter of the Revolution of 21 October 1969; and Law No. 1 of 21 October 1969;

HAVING SEEN Article 15 of the Financial and Accounting Procedure of the State approved with Legislative Decree No. 2 of 29 December 1961;

CONSIDERING the necessity to authorise the vote on account for the financial year 1970;

ON THE PROPOSAL of the Secretary of State for Finance;

DECREES:

Art. 1

A vote on account is hereby authorised in respect of the financial year 1970 for the period from 1st January 1970 to 31st March 1970 or until the budget for the year has been approved by the Supreme Revolutionary Council, whichever period is the shorter.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of article 15 of the Financial and Accounting Procedure of the State, the vote on account shall be based on the approved budget for the financial year 1969.

3. During the period of the vote on account, the warrants authorising expenditure shall be limited to one twelfth of the total expenditure shown under each sub-head of the budget for 1969 for each month covered by the authorisation.

4. The Secretary of State for Finance may reserve expenditure authorised by the vote on account under any sub-head except for payments which the Government is legally bound to make if he is satisfied that in the national interest to do so because funds are not available.

Art. 2

This Law shal come into force on the day of its publication in the Official Bulletin.

This law shall be included in the Official compilation of Laws and Decrees of the Democratic Republic of Somalia.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the State.

Mogadiscio, 28 December, 1969.

THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council
Majir General Mohamed Siad Barre

The Segretary of State for Finance
Mohamud Abdi Arraleh

DECREE OF THE SECRETARY OF THE RURAL DEVELOPMENT AND LIVESTOCK No. 35 of 12 November 1969.

New tariff of fees and charges under the Veterinary Code.

THE SECRETARY OF STATE

HAVING SEEN the First Charter of the Supreme Revolutionary Council dated 21 October 1969;

HAVING SEEN Art. 41 and 52 of the Veterinary Code (Law of 27th June 1967);

CONSIDERING the necessity of establishing a new tariff of fees and charges under the Veterinary Code.

DECREES:

Art. 1

Fees for treatment against Trypanosomiasis

The following fees a prescribed for medical treatment against Trypanosomiasis:

Nagnol	5 (five) grams	Sh.	3.00
Antrypol	5 (five) grams	»	3.00
Berenil	One dose packet of 1.05 Gr.	»	2.00
	Ten dose packet of 10.05 Gr.	»	20.00
Antitrycide sulphate	2 (two) grams	»	2.00

Art. 2

Fees for Vaccination against Rinderpest

The following fees is prescribed for Vaccination against Rinderpest:

Export Cattle	per head	Sh.	1.00

Art. 3

The following fees is prescribed for Vaccination against Rabies:

For each complete treatment of animals other than Livestock	per head	Sh.	10.00

Art. 4

The following fees are prescribed for Veterinary Examination of Animals and Animal Products for Export and Import:

1.	Cattle	per head	Sh. 10.00
2.	Camel	» »	» 10.00
3.	Sheep and goats	» »	» 2.00
4.	Dogs and Wild Animals	» »	» 25.00
5.	Monkeys, Cats, Dik-Dik and Hares	» »	» 5.00
6.	Poultry and Birds (dead or alive)	» »	» 0.20
		With a minimum of	» 2.00
7.	Meat preserved, salted, canned or howeverprepared per quintal or fraction thereof		» 7.00
8.	Cheese, butter (fresh or tinned) per quintal or fraction thereof		» 5.00
		For imports	» 10.00
9.	Casings per quintal or fraction thereof		» 5.00
10.	Fat (both animal and fish)		» 5.00
11.	Fish, fresh, dry, salted or canned per quintal or fraction thereof		» 5.00
12.	Brishtles, horse hair or wool per quintal		» 5.00
13.	Hide of camels or cattle per quintal		» 5.00
14.	Skins of sheep or goat per quintal		» 8.00
15.	Skins of Wild herbivors per quintal or fractions thereof		» 20.00
16.	Bones, horns and hoof per quintal or fractions tthereof		» 1.00
		With a minimum of	» 2.00
17.	Skins of carnivors and skins of crocodile each		» 15.00
18.	Trophies each		» 5.00
19.	Fish alive per 100 or fractions thereof		» 5.00
20.	Tanned or pickled skins or hides of domestic Animals pre quint. or fraction thereof		» 3.00

Art. 5

This Decree shall come into force on the date of its publication in the Official Bulletin, from which date the Veterinary Tariff Law No. 6 of 1961 referred to in paragraph 2 of Article 52 of the Veterinary Code, shall cease to be in force.

Mogadiscio, 12 November, 1969.

THE SECRETARY OF STATE
of Rural Development and Livestock
Dr. Mohamud Mohamed Osman

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO
2 Novembre 1969, n. 36.
Visto di uscita sui passaporti di contribuenti non in regola con l'Ufficio Imposte.

IL CONSIGLIO RIVILUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione che devolve al Consiglio Rivoluzionario Supremo, il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo;

RITENUTO necessario adottare una procedura di urgenza per potenziare e perfezionare la riscossione delle imposte.

VISTO il rapporto della Commissione Fiscale istituita con provvedimento del Consiglio Rivoluzionario Supremo in data 23 Ottobre 1969;

SENTITO il Consiglio Rivoluzionario Supremo.

DECRETA:

Art. 1

Si dispone, con decorrenza immediata:

1. Che siano sospesi i visti di uscita dal Territorio ai contribuenti che non risultano in regola con gli Uffici delle Imposte. A tale fine gli Uffici Imposte Dirette e Tasse sugli Affari sia centrali che regionali, dovranno fornire, a richiesta degli interessati, un certificato dal quale risulti chiaramente che il contribuente è in regola coi tributi.

2. La Divisione Immigrazione delle Forze di Polizia e suoi uffici periferici, non dovranno procedere alla concessione del VISTO D'USCITA dal Territorio Nazionale se l'interessato non esibisce il

certificato, rilasciato dal competente ufficio finanziario, e dal quale risulti che il contribuente abbia risolti i propri obblighi tributari. Detto certificato, per eventuali controlli, dovrà essere custodito dalla Divisione Immigrazione nella cartella personale dell'interesato.

Art. 2

Agli effetti del presente provvedimento ed ai sensi delle leggi in vigore si precisa che «CONTRIBUENTI» è chiunque, persona fisica o giuridica, somala o straniera, produca o percepisca un reddito in denaro o in natura, continuativo od occasionale derivante da capitale o da lavoro, o dal concorso di capitale e lavoro o da qualunque altra fonte.

Art. 3

Sono esenti dall'obbligo della esibizione del certificato tributario:

1. — Gli agenti diplomatici e consolari di Stati Esteri;
2. — I funzionari ed i dipendenti delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate ovvero di Stati ed Organizzazioni Internazionali in conformità ad accordi internazionali.

Art. 4

L'orario di Cassa degli uffici delle Imposte e Tasse sugli Affari Centrali e Regionali sarà prolungato fino alle ore 14,00 di ogni giorno lavorativo, disponendo turni pomeridiani dalle ore 16,00 alle ore 18,00 per le operazioni di chiusura della cassa e contabile, allo scopo di agevolare i contribuenti che affluiscono agli uffici in quantità crescente, per assolvere i loro doveri tributari.

Art. 5

Il presente Decreto entra in vigore con decorrenza immediata, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 2 Novembre 1969.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.